

**PROCEDURA OPERATIVA
SUL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(“WHISTLEBLOWING POLICY”)**

1. PREMESSA.

La scopo della presente procedura è quello di dare concreta attuazione alle disposizioni normative dettate in materia di protezione delle persone che nel contesto lavorativo segnalano violazioni del diritto dell'Unione o violazioni delle disposizioni normative nazionali, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 in recepimento della Dir. (UE) n. 2019/1937.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha da ultimo recepito la Dir. UE n. 2019/1937 introducendo nuove misure per *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

2. PUBBLICITA' DELLA PRESENTE PROCEDURA.

La presente procedura, unitamente al modulo per effettuare le segnalazioni e all'informativa sulla protezione dei dati personali, viene messa a disposizione e resa conoscibile mediante pubblicazione nella bacheca della Società, nonché sul sito internet della Società in apposita sezione dedicata.

3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (c.d. “Whistleblower”) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dall'Azienda in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della nostra struttura.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) D.Lgs. 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite di cui al D.Lgs. 24/2023, provenienti anche da collaboratori o da altri soggetti.

La presente Procedura non trova applicazione per comunicazioni di carattere commerciale o per informazioni di carattere meramente delatorio, che non afferiscono alle violazioni indicate dal D.Lgs. 24/2023. La presente procedura non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, e alle segnalazioni riguardanti la sicurezza nazionale o gli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale, a meno che questi ultimi non rientrino nel diritto dell'Unione Europea.

4. SOGGETTI TUTELATI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE.

I soggetti tutelati nel processo di segnalazione sono i segnalatori, quindi tutti i nostri dipendenti,

sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.

A questi si aggiungano i collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente con la nostra struttura, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'ente. Le misure di protezione normativamente previste nei confronti del *whistleblower*/segnalatore trovano applicazione anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalatore, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalatore o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalatore o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti soggetti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione, che si attiva a prescindere.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.

La presente procedura interessa il processo di segnalazione per comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della nostra struttura e che consistono nelle seguenti violazioni, individuate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Ente;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del T.F.U.E. specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del T.F.U.E., comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere

un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le segnalazioni riguardano fatti di cui, al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, si abbia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La segnalazione inoltre non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi che esulano dalle fattispecie corruttive previste dalla normativa e dal Modello adottato dall'Ente.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, pur non rispondenti ai contenuti sopra indicati, saranno valutate e verificate, secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La persona segnalante è perciò invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

6. I CANALI DI SEGNALAZIONE E LE MODALITÀ DI INVIO.

La segnalazione può essere effettuata utilizzando i seguenti canali:

- a) interni istituiti dalla nostra struttura;
- b) esterno istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- c) divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

6.1. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.

L'Ente ha attivato canali di segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalatore, della persona coinvolta, della persona eventualmente menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della documentazione allegata.

I canali interni devono essere utilizzati per le segnalazioni che riguardano condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dall'Ente, che non rientrano tra gli illeciti segnalabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

La gestione di tali canali interni è affidata all'avvocato **Marco Zanon** (d'ora in poi: il "Gestore"), soggetto debitamente autorizzato dall'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni.

Le comunicazioni relative saranno accessibili al solo Gestore.

I canali interni consentono l'invio della segnalazione con le seguenti modalità:

- in forma orale mediante telefonata al Gestore al numero telefonico dedicato [3347008999], o in alternativa mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore, che sarà fissato entro un termine ragionevole. In tale ultimo caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione interna potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure verbalizzata. In caso di verbale, la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;
- in forma scritta tramite la compilazione del “**modulo di segnalazione**” allegato, che potrà essere inoltrato: (I) tramite invio cartaceo della segnalazione in busta sigillata per mezzo del servizio postale all'indirizzo di posta ordinaria del Gestore [Treviso, **viale Monte Grappa, 45**], o in alternativa (II) tramite invio di email all'indirizzo di posta elettronica del Gestore [**marco.zanon@studiobma.com**].

In caso di segnalazione scritta trasmessa per posta ordinaria – modalità da preferirsi all'invio tramite email – è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “*RISERVATA*” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata al Gestore delle segnalazioni”), da inviare preferibilmente per mezzo di lettera Raccomandata.

6.2.1 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNO E PUBBLICO.

Si provvede a segnalare nel sito web precise istruzioni per l'accesso ai canali di segnalazione esterni.

La persona segnalante può presentare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso la Persona segnalante può presentare una segnalazione tramite divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE RICEVUTE.

Tutte le Segnalazioni interne ricevute saranno oggetto di verifica da parte del Gestore al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

Il Gestore potrà richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sempre nel rispetto della riservatezza e garantendo la massima imparzialità.

Il Gestore potrà avvalersi eventualmente del supporto e della collaborazione dei competenti uffici dell'Ente, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche all'occorrenza di consulenti esterni nonché di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso dovrà essere salvaguardato l'anonimato del segnalante. L'identità del segnalatore potrà essere rivelata solo a fronte del suo espresso consenso.

Il Gestore, ricevuta la segnalazione, dovrà garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante eventualmente presenti saranno secretati.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, situazioni o accadimenti riferibili al Gestore, la segnalazione dovrà essere effettuata esclusivamente al legale rappresentante a mezzo del servizio di posta interna, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale" in modo da garantire che la stessa sia conoscibile solo al destinatario.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione saranno affidate al Gestore, che provvederà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

Nella fase di verifica preliminare e in quella istruttoria

- sarà garantita l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della segnalazione interna;
- sarà assicurata la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- non verranno utilizzate le segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse
- non sarà rivelata l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Fase di verifica preliminare:

Al termine della verifica preliminare, potranno essere archiviate le segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;

- quelle manifestamente infondate.

Le segnalazioni interne che non supereranno la verifica preliminare saranno archiviate in un apposito archivio fisico che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo al Gestore. In ogni caso la Segnalazione interna sarà annotata insieme alle attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Registro Segnalazioni e Istruttorie sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte. Il Registro Segnalazioni e Istruttorie sarà conservato dal Gestore e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati.

Fase istruttoria:

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e al rispetto dell'anonimato del segnalante, sempre che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso, su chi è intervenuto a supporto gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Gestore provvederà a seconda della natura dell'illecito a: 1) presentare denuncia all'Autorità competente; 2) comunicare l'esito alla Direzione Aziendale per i provvedimenti necessari a tutela dell'Azienda; 3) comunicare l'esito al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione, affinché prenda i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale proposta di avvio dell'azione disciplinare.

Qualora invece, all'esito della verifica, la segnalazione risultasse infondata, il Gestore provvederà ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del Gestore dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi.

Casi particolari:

Laddove la Segnalazione interna, contenente elementi gravi, precisi e concordanti, riguardi il Gestore, la stessa dovrà essere gestita dal legale rappresentante secondo quanto previsto dalla presente procedura e con l'osservanza dei medesimi requisiti di riservatezza.

Il legale rappresentante, valutato se la segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento, darà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento. L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.

8. MISURE DI PROTEZIONE E TUTELE DEL SEGNALANTE.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati personali del segnalante integra una violazione delle procedure del Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e potrà di conseguenza essere sanzionata.

L'Ente – ai sensi e per gli effetti del divieto di ritorsione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 – si impegna a tutelare in maniera particolare il segnalante astenendosi dall'adottare misure e/o irrogare sanzioni che possano essere considerate come ritorsive.

È vietata nei confronti della persona segnalante qualsiasi forma di ritorsione. I provvedimenti ritorsivi sono nulli e la persona segnalante che sia stata licenziata a causa della segnalazione (interna e/o esterna) di divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle persone segnalanti può

essere comunicata all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione (interna e/o esterna), alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro). Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una segnalazione (interna e/o esterne), una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art.1, comma 3, D.Lgs. n. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione (interna e/o esterna), la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Ente o la persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Il divieto di ritorsione e, in ogni caso, le misure di protezione previste nei confronti del segnalante, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo;

- ha effettuato la segnalazione (interna e/o esterna) o divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023)

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e/o dell'art. 2043 c.c. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione (interna e/o esterna), alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

È altresì sanzionabile il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Sono inoltre fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Ente. Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalatore per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e al segnalatore verrà irrogata una sanzione disciplinare da parte dell'ufficio competente.

9. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE.

Le segnalazioni interne ricevute saranno conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art.5, par.1, lett. e) del GDPR.

È previsto un Registro Interno delle segnalazioni nel quale dovranno essere anonimizzati i dati personali relativi al segnalatore, alle persone coinvolte/menzionate, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro a vario titolo coinvolti nella segnalazione, al fine di comprovare l'adeguata gestione delle segnalazioni, quale requisito di un efficace Modello per la prevenzione del rischio di reato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e la conseguente assenza di colpa organizzativa dell'Ente.

Sarà elaborato un Report annuale sul funzionamento del sistema di segnalazione interno, indicando le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle segnalazioni ricevute nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione relativa alla segnalazione interna (ricevuta tramite canale orale, informatico o cartaceo, o raccolta tramite incontro e verbalizzata) e alla sua successiva gestione, verrà conservata in un apposito archivio fisico a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo a personale autorizzato.

Il Gestore dovrà essere informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle segnalazioni. Le funzioni competenti dell'Ente archiveranno la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

Allegato 1:

MODULO DI SEGNALAZIONE

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile per garantire la migliore gestione della Segnalazione.

DATI DEL SEGNALATORE:

Nome e Cognome (non obbligatori)

Ufficio/ambito di appartenenza e qualifica (non obbligatori)

Canali di contatto/comunicazione (es. indirizzo mail privato, numero di telefono)

Specificare se il segnalante ha un interesse privato alla segnalazione (eventuale)

Indicare se il segnalante potrebbe essere considerato corresponsabile delle violazioni che segnala

☐ SI ☐ NO

ILLECITO SEGNALATO:

Periodo in cui il fatto si è verificato

Ambito dell'Ente al quale è riferibile il fatto

Soggetti coinvolti interni all'Ente

Soggetti coinvolti esterni all'Ente

Soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione

Descrizione del fatto oggetto della segnalazione

La segnalazione è stata inoltrata/messa a conoscenza di altri soggetti? Se sì, quali?

Soggetti interni all'Ente:

Soggetti esterni all'Ente:

Allegati:

Data, ____/____/____

Firma del segnalante
(non obbligatoria)